



Prot. n. 158560

Roma, li 26 OTT. 2010

Al Comune di Capranica  
Settore IV – Area Tecnica  
Corso Francesco Petrarca, n. 40  
01012 Capranica (VT)

**OGGETTO: Parere in merito alla competenza all'esecuzione delle ordinanze di demolizione in zona di interesse archeologico – Comune di Capranica.**

Il Comune di Capranica riferisce di aver accertato l'esecuzione di opere senza titolo in una zona di interesse archeologico ai sensi dell'art. 142, lett. m), del D.Lgs. n. 42/2004, vincolo imposto con D.M. del 06.08.1999.

E' stata pertanto emessa ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, cui il proprietario non ha ottemperato.

A questo punto, il Comune chiede se, alla luce del disposto dell'art. 27, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001, competente all'esecuzione dell'ordinanza di demolizione in area vincolata sia l'Amministrazione Comunale medesima ovvero il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

In merito si ritiene quanto segue.

Come noto, a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 431/1985 (c.d. Legge Galasso), su di un bene a valenza archeologica possono insistere due tipi di tutela concorrenti e quindi due tipi di vincolo perfettamente autonomi, distinti ed indipendenti.

In particolare, alla preesistente tutela storico-artistica delle cose di interesse archeologico prevista dalla Legge n. 1089/1939, per effetto della quale mediante provvedimento ministeriale si impone un vincolo diretto sul singolo bene, si è aggiunta la tutela paesaggistica delle zone di interesse archeologico introdotta dalla c.d. Legge Galasso, che tutela *ope legis* l'intero territorio su cui è ubicato il bene, in quanto l'area, secondo una ricorrente formula giurisprudenziale, presenta 'un'attitudine alla conservazione e fruizione del contesto di giacenza del patrimonio archeologico'.

Come noto, la Legge n. 1089/1939 di "Tutela delle cose di interesse artistico o storico" è stata abrogata dal D.Lgs. n. 490/1999, poi confluito nel D.Lgs. n. 42/2004, per cui ad oggi la disciplina di imposizione del vincolo costitutivo di bene culturale archeologico è contenuta nella Parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

Sul versante della tutela paesaggistica, l'art. 1, lett. m), della L. n. 431/1985, poi confluito nel T.U. dei Beni Culturali e Ambientali (D.Lgs. n. 490/1999) ed infine nell'art. 142, lett. m), della Parte III del D.Lgs. n. 42/2004, ha stabilito che sono sottoposti *ope legis* a vincolo paesaggistico, tra l'altro, le zone di interesse archeologico.

Ai fini della questione in esame è utile evidenziare, tra gli altri aspetti, la diversità dell'oggetto materiale dei due tipi di tutela.

Infatti la tutela culturale-archeologica di cui alla Legge n. 1089/1939 (oggi Parte II del D.Lgs. n. 42/2004) è di tipo puntuale e riguarda singoli **beni**, mentre la tutela paesaggistica di cui alla Parte III del D.Lgs. n. 42/2004 è di tipo ubicazionale e riguarda le **'zone di interesse archeologico'**, ossia i territori interessati da presenze di rilevanza archeologica.

La sottolineata differenza ha importanti ricadute in tema di vigilanza e repressione degli abusi edilizi.

Infatti, riguardo alla competenza a procedere alla demolizione di opere eseguite senza titolo, l'art. 27, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001, come modificato dall'art. 32, comma 46, del D.L. n. 269/2003 (convertito nella Legge n. 326/2003), contempla due distinte ipotesi che possono riguardare i beni oggetto di tutela archeologica (Legge n. 1089/1939 - Parte II D.Lgs. n. 42/2004) o di tutela paesaggistica per ragioni archeologiche (art. 142, lett. m), Parte III del D.Lgs. n. 42/2004).

La norma infatti prevede in primo luogo che, qualora sia accertata l'inizio o l'esecuzione di opere senza titolo su "aree di cui al D.Lgs. n. 490/1999" (ora D.Lgs. n. 42/2004), il dirigente comunale "provvede alla demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti".

L'ultimo capoverso del comma 2 dell'art. 27 stabilisce invece che "per le opere abusivamente realizzate su immobili [...] dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 490/1999 (ora D.Lgs. n. 42/2004), o su beni di interesse archeologico [...], il Soprintendente, su richiesta della regione, del comune o delle altre autorità preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di 180 giorni dall'accertamento dell'illecito, procede alla demolizione".

Per le considerazioni sopra svolte quanto alla diversità tra tutela paesaggistica e tutela culturale-archeologica, si deve ritenere che il legislatore, con l'espressione "aree di cui al D.Lgs. n. 490/1999" abbia fatto riferimento alle aree oggetto di tutela paesaggistica *ope legis* ai sensi dell'art. 142, lett. m), della Parte III del D.Lgs. n. 42/2004.

Al contrario, per "immobili dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 490/1999 o beni di interesse archeologico" devono intendersi i singoli beni oggetto di provvedimento costitutivo di vincolo culturale-archeologico ai sensi della Parte II del D.Lgs. n. 42/2004 o della Legge n. 1089/1939.

E' infatti evidente il riferimento, nel primo caso, alle aree in quanto tali, mentre nel secondo caso ai singoli immobili o beni oggetto di specifica dichiarazione di interesse culturale o, se anteriore al 1999, di puntuale decreto ministeriale costitutivo del vincolo.

Pertanto, laddove su di un bene o immobile insista un provvedimento di vincolo emesso ai sensi della Legge n. 1089/1939 o degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 490/199 o degli artt. 13 e 14 Parte II del D.Lgs. n. 42/2004 esso va considerato oggetto di tutela culturale-archeologica e quindi bene culturale di tipo archeologico; come tale la competenza ad eseguire le demolizioni delle opere realizzate *sine titulo* è da attribuire alla Soprintendenza per i Beni Archeologici. In tal senso anche l'art. 160, comma 3, del D.Lgs. n. 42/2004 che attribuisce espressamente al Ministero la competenza a provvedere all'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato in caso di sua inottemperanza.

Invece qualora una zona sia assoggettata a vincolo imposto *ope legis* ai sensi dell'art. 1, lett. m), della c.d. Legge Galasso (L. n. 431/1985), poi confluito nel T.U. dei Beni Culturali e Ambientali (D.Lgs. n. 490/1999) ed infine nell'art. 142, lett. m), della Parte III del D.Lgs. n.

42/2004 e concretizzato dai successivi provvedimenti, di natura meramente dichiarativa e ricognitiva, di perimetrazione delle zone di interesse archeologico, essa va considerata quale bene paesaggistico e la conseguente competenza ad eseguire le demolizioni delle opere abusive *in loco* è da attribuire al dirigente o al responsabile del competente ufficio comunale.

Nello stesso senso vanno lette le disposizioni di cui alla L.R. n. 15/2008.

Infatti l'art. 25, lett. c), prevede la competenza del competente organo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali in ordine alla demolizione relativamente ai "beni di interesse archeologico", con essi dovendosi intendere quelli vincolati dalla Legge n. 1089/1939, dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 490/1999 o dagli artt. 13 e 14 della Parte II del D.Lgs. n. 42/2004; l'art. 26, invece, attribuisce al dirigente o al responsabile della struttura comunale competente la competenza a provvedere alla demolizione delle opere senza titolo sui "beni paesaggistici", ossia quelli di cui, tra l'altro, all'art. 142, lett. m), della Parte III del D.Lgs. n. 42/2004.

Nel caso di specie, l'area interessata dall'intervento abusivo è stata dichiarata, con D.M. del 06.08.1999, zona di interesse archeologico ai sensi dell'art. 142, lett. m), del D.Lgs. n. 42/2004. Ne deriva che si tratta di un bene sottoposto a tutela paesaggistica e non già culturale-archeologica; pertanto si applicherà il disposto dell'art. 27, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001 nella parte in cui attribuisce al dirigente od al responsabile del competente ufficio comunale la competenza a provvedere "alla demolizione e ripristino dello stato dei luoghi" in quanto le opere abusive sono state eseguite su "aree di cui al D.Lgs. n. 490/1999" (ora aree di cui al D.Lgs. n. 42/2004, Parte III).


Se questo è il riparto di competenze relativo all'esecuzione della sanzione demolitoria, un ulteriore aspetto merita di essere chiarito.

E' bene infatti sottolineare che, in ogni caso, nelle ipotesi di abusi realizzati sui beni culturali di cui alla Parte II del Codice (ossia, ai sensi dell'art. 27, comma 2, ultimo capoverso del D.P.R. n. 380/2001, su "immobili dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 490/1999 (ora D.Lgs. n. 42/2004), o su beni di interesse archeologico", la giurisprudenza ritiene che "la sanzione demolitoria ben può essere irrogata dal Comune, che deve limitarsi a dare avviso alla Soprintendenza, fermo restando che la Soprintendenza dovrà procedere alla fase esecutiva della demolizione" (T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, n. 567/2010; dello stesso tenore anche T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, n. 234/2010).

In sostanza si deve rilevare come nelle specifiche ipotesi di cui alla seconda parte del comma 2 dell'art. 27 (tra cui i beni culturali archeologici) è prevista una competenza concorrente tra il Comune e l'Autorità preposta alla tutela del vincolo (la Soprintendenza) quanto all'adozione dell'ordinanza di demolizione, la quale tuttavia viene eseguita esclusivamente a cura della Soprintendenza, organo periferico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Per ogni ulteriore informazione e aggiornamento in merito, si consiglia di consultare il sito: <http://www.regione.lazio.it/web2/contents/urbate/pareri.php>

Il Dirigente dell'Area  
(Dr.ssa Marina Ajello)



L'estensore: SLevante



Il Direttore Regionale  
(Arch. Demetrio Carini)

